



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA

N. 38 del 29-09-2017

SESSIONE Straord.urgenza SEDUTA Pubblica

OGGETTO:	Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute. Determinazioni.
-----------------	---

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** in Rosolini, nell'aula consiliare della Sede Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica convocato ai termini degli articoli 47 e 48 dell'Ordinamento Amm.vo EE.LL. vigente nella Regione, a seguito di un invito scritto datato _____ prot. _____ diramato dal Presidente e notificato nei modi di legge a tutti i consiglieri in carica.

Presiede l'adunanza il **PRESIDENTE** Sig. **IEMMOLO MARIA CONCETTA** assistito dal Segretario Generale dott.**Albino Maria**, incaricato della redazione del verbale, accertata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 52 della L. R. 26/93 e successive modificazioni.

Assegnati n. – In carica n. 20 – Fatto l'appello nominale dichiara aperta/continua la seduta che è pubblica;

Presenti N. **12** come segue:

IEMMOLO MARIA CONCETTA	P	DI GRANDE SALVATORE	A
CANDIANO ANDREA	A	LICITRA CARMELO	P
GENNUSO CORRADO	P	SPADOLA GIOVANNI	A
MONACO GIOVANNI	A	GIALLONGO ROSARIO	P
ARMENIA ELENA	A	MISSERI ANTONIO	A
CICCIARELLA CONCETTA	P	CAVALLO ROSARIO	P
GERRATANA PIERGIORGIO	A	GIANNI' ADRIANO	P
ARANGIO FRANCESCO	P	GIUMMARRA SALVATORE	P
VIGNA VINCENZO	P	PATERNO' VINCENZO	A
CALVO CONCETTA	P	SPADARO GIORGIO	P

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepite
con L.R. 48/91 dell'art. 13 della L. R. n. 30/2000**

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Rosolini, li 26-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Loreface Carmelo

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Rosolini, li 26-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Loreface Carmelo

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 17/11/2015 avente ad oggetto: “Ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie secondo le disposizioni previste dall’art.3 commi 27, 28 e 29 della Legge n. 244/2007, dell’art.14 della L. n. 122/2010 e dell’art.1, commi 6, 11 e seguenti della L.190/2014”;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, **non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, **può mantenere partecipazioni in società:**

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la

valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Rosolini e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.106 del 25/09/2017 avente ad oggetto: “ Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs.19 agosto 2016 n.175 come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.100.-Ricognizione partecipazioni possedute.Determinazioni.”;

VISTA la nota prot. n. 0022793 del 08/09/2017 a firma del Responsabile dei Servizi Finanziari indirizzata a tutti i responsabili dei Servizi e p.c. al Sindaco, all'Assessore al Bilancio ed al Segretario Generale avente ad oggetto.” Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.Lgs. n.175/2016 e ss.mm.ii.. Richiesta”;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata dai Responsabili dei Servizi, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del

territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni per l'alienazione di partecipazioni:

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RITENUTO opportuno procedere in base ai seguenti criteri a non alienare alcuna partecipazione;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n.78 del 17/11/2015 e la successiva relazione tecnica a firma del Sindaco trasmessa alla Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana in data 21 marzo 2016 che si allega alla presente per farne parte sostanziale,

EVIDENZIATO che il presente provvedimento quale atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

SI PROPONE

- I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;**
- II. di non procedere ad alcuna alienazione;**
- III. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;**
- IV. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;**
- V. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;**
- VI. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.**

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/09/2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs. 19 Agosto 2016 n.175, come modificato dal D. Legislativo 16 Giugno 2017 n.100 – Ricognizione partecipazioni possedute. Determinazioni.

Il testo integrale delle dichiarazioni è riportato, in formato audio digitale, ai sensi degli artt. 45 e 46 del Regolamento delle Sedute Consiliari, e conservato nell'archivio dell'Ufficio di Segreteria che ne assicura la immodificabilità e la conservazione, nel rispetto delle norme contenute nel C.A.D.

Presenti 12, assenti 8 (Candiano, Monaco, Armenia, Gerratana, Di Grande, Spadola, Misseri, Paternò).

Il Presidente del Consiglio Comunale invita i Consiglieri a trattare il punto all'O.d.g. di cui in oggetto e concede di intervenire al Segretario Generale che ne fa richiesta.

Il Segretario Generale relaziona sulla proposta di delibera presentata dal servizio finanziario, in quanto il responsabile del servizio è assente per motivi personali. Fa presente che lo stesso è sostituito dal "vicario" Rag. Rosario Savarino che, qualora fosse necessario, può intervenire.

Sono presenti inoltre i Responsabili dei servizi ai quali afferiscono le partecipazioni di cui in oggetto, che hanno relazionato e se necessario possono intervenire.

Il Presidente del Consiglio Comunale concede di intervenire ai Consiglieri Ciciarella e Cavallo ed al Sindaco.

Il Cons. Ciciarella chiede delucidazioni;

Il Sindaco relaziona;

Il Consigliere Cavallo espone le sue osservazioni;

Il Presidente del Consiglio Comunale invita i Responsabili dei servizi ai quali afferiscono le partecipazioni di cui alla presente delibera a relazionare.

Il Resp.le del I Settore Adamo Saverio relaziona sulla farmacia comunale;

Il Resp.le del VI Settore Dott. Covato Salvatore relaziona sul CUMO, sul Distretto Turistico degli Iblei, sul Distretto Turistico Antichi Mestieri;

Il Resp.le del IX Settore Agata Tramontana relaziona sul Gal ELORO e sulla strada del Vino Val di Noto;

Il Presidente del Consiglio Comunale invita il Consigliere Arangio, Presidente della Commissione consiliare Bilancio e Finanze a relazionare sul parere della Commissione;

Il Consigliere Arangio fa presente che la Commissione Bilancio e Finanza si è riunita ed ha deciso ad unanimità che i singoli Consiglieri si esprimeranno in Consiglio Comunale;

Il Presidente del Consiglio Comunale esauriti gli interventi invita i Consiglieri a procedere alla votazione sull'atto di cui in oggetto;

Il Consiglio Comunale approva ad unanimità di voti dei 12 Consiglieri presenti e votanti;

Il Presidente del Consiglio Comunale in seguito dell'esito della votazione dichiara approvato il presente atto;

Il Presidente del Consiglio Comunale invita i Consiglieri Comunali a dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto;

Il Consiglio Comunale approva ad unanimità di voti dei 12 Consiglieri presenti e votanti;

Il Presidente del Consiglio Comunale in seguito all'esito della votazione dichiara immediatamente esecutivo il presente atto;

Il Presidente del Consiglio Comunale esauriti gli argomenti all'O.d.g. scioglie la seduta del Consiglio Comunale alle ore 21,35.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to IEMMOLO MARIA
CONCETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Albino Maria

=====

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 02-10-2017 al 17-10-2017 con
n. _____ del registro di pubblicazione.

Il Messo Comunale

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44,
é stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 02-10-17 per 15 giorni consecutivi (art. 11, 1° comma).

Rosolini, li 18-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Albino Maria

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 02-10-2017 al 17-10-2017 a norma dell'art. 11 della L. R. 3.12.91 n. 44.

[] che la stessa è divenuta esecutiva il 29-09-2017 decorsi i 10 gg. dalla pubblicazione.

Rosolini, li 30-09-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Albino Maria